



Troia, il Battaglia, il Ferrante ed il Biondo (uomini di fiducia del Biondino), mentre Giuseppe Graviano intervenne a trasportare in sede una parte dell'esplosivo utilizzato;

- il gruppo di osservazione di Palermo, facente capo a Raffaele Ganci ed a Cancemi, era composto da Domenico Ganci, dal Ferrante, da Gioacchino La Barbera e si avvaleva dei descritti contributi di Calogero Ganci e del Galliano;

- ad Altofonte si erano svolte prove di funzionamento del congegno e dei detonatori;

- a Capaci si erano svolte operazioni di trasporto del materiale esplosivo, di individuazione e di caricamento del cunicolo e di "prove di velocità";

- conseguentemente è stata affermata la colpevolezza degli indicati esecutori materiali, essendosi invece dichiarata l'assoluzione di Salvatore Sbeglia e di Giusto Sciarrabba in considerazione della mancanza di idonei riscontri individualizzanti degli indicati contributi partecipativi (costituiti da fornita disponibilità del telecomando di attivazione dell'ordigno esplosivo e di un telefono cellulare, per lo Sbeglia; da pedinamento degli spostamenti romani del dott. Falcone, per lo Sciarrabba).



I - Moventi della strage di Capaci e concause emerse nel giudizio di appello.

Secondo le dichiarazioni collaborative, provenienti soprattutto dal Brusca, il progetto (risalente ad una decisione assunta sin dal 1983 tra Salvatore Riina, Francesco Madonia, Raffaele Ganci, Giacomo Gambino e Bernardo Brusca, già posta in esecuzione col fallito tentativo dell'Addaura del 21 giugno 1989) era stato reso attuale nella riunione del febbraio 1992, alla quale avevano partecipato il Riina, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, il Cancemi ed il Biondino.

Ed era stato determinato dalle esigenze di contrastare, da un lato, i successi istituzionali del dott. Falcone (concretamente e proficuamente impegnato sul fronte antimafia, titolare di ufficio di altissimo profilo istituzionale a livello ministeriale e promotore di interventi processuali, che avevano comportato l'esito negativo del "maxiprocesso") e, dall'altro, di rendere evidente il distacco dai precedenti referenti politico-istituzionali (intesi ormai dai vertici di Cosa Nostra come "rami secchi" da recidere).

Le nuove dichiarazioni collaborative di Angelo Sii-  
no e quelle precisate dal Brusca e dal Cancemi han-



no consentito, all'esito del giudizio di appello, di prefigurare la sussistenza di moventi - o concause - concorrenti e confermativi del disegno criminoso (il dott. Falcone, nemico storico di Cosa Nostra e destinato ad assumere il ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia, era certamente in grado di imprimere accelerazioni importanti alle investigazioni in corso sulla gestione illecita degli appalti; d'altra parte, si era valorizzato l'impegno associativo di programmare una vera e propria strategia di azioni criminose, trattandosi anche di realizzare l'adeguata risposta reattiva all'incapacità dimostrata dai referenti tradizionali - Lima e Salvo - di condizionare l'esito del "maxiprocesso" e di conseguire, in particolare, pronunzia di esclusione della responsabilità collegiale della "cupola" mafiosa). Il Siino, in particolare, ha fornito (nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale) riferimenti alle "intuizioni" del dott. Falcone sul fenomeno e sugli interessi imprenditoriali di Cosa Nostra nella gestione illecita degli appalti attraverso interventi intesi ad assicurare la loro aggiudicazione in favore di imprese "vicine". Mentre il Brusca ha fornito al quadro la cornice di specifici riferimenti alle ini-



ziative delle imprese "Reale Costruzioni" ed "Impresine" di Filippo Salomone, ai rapporti tra i fratelli Buscemi ed il gruppo imprenditoriale "Ferruzzi-Gardini", agli interessi economico-finanziari del Giuffrè, del Farinella, del Provenzano, di Francesco Messina e di Giuseppe Madonia. Per modo che la sentenza impugnata ha ritenuto che ne è risultato l'ampliamento della causale individuata dai primi giudici in relazione alla evidenziatasi nuova finalità preventiva del disegno criminoso (certamente pregnante, seppure accessoria) ed allo scenario investigativo emergente di ricerca di nuovi referenti politici di Cosa Nostra.

L - Commissione Provinciale di Palermo e modalità delle riunioni deliberative.

Le dichiarazioni collaborative ne hanno ribadito la composizione (ne fanno parte tutti i capi-mandamento) e la competenza a deliberare gli omicidi "eccellenti"; ma ne hanno disegnato una modificata modalità di funzionamento per la deliberazione e la consultazione proprio in materia di omicidi "eccellenti, in quanto i meccanismi di cautela imposti dal Riina avevano previsto la prassi di riunioni frazionate e ristrette (con le eccezioni di riunioni plenarie, riferite dal Brusca come tenute-



si nel 1991 per deliberazioni attinenti alla gestione del "fondo causa comune" e alla reazione al "complotto anticorleonese" di Vincenzo Puccio) e delle conseguenti iniziative del Riina per l'informazione di capi-mandamento assenti (per le modalità di convocazione sono risultate ben precise le indicazioni di Calogero Ganci: "il padre Raffaele, Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera facevano da filtro tra il Riina e gli altri affiliati che dovevano incontrarlo, provvedendo alla fissazione degli appuntamenti e delle riunioni, indicando agli altri le località e gli orari"): dell'applicazione di tale prassi alla deliberazione di eliminazione del dott. Falcone (e degli altri "omicidi eccellenti" previsti per l'attuazione della strategia strategica) è risultata la specifica conferma della riferita riunione, tenutasi nella casa del Guddo un mese prima dell'omicidio dell'on. Lima, tra il Riina, il Biondino, il Cangemi, Michelangelo La Barbera e Raffaele Ganci.

L'evoluzione "storica" delle modalità delle riunioni è stata ricollegata alla realizzazione di peculiari esigenze di segretezza, che, dopo la collaborazione del Buscetta ed a partire dal 1983, hanno imposto l'accantonamento della consuetudine delle



riunioni plenarie alla tenuta della "Favarella". E, tuttavia, è rimasto garantito il canone della collegialità decisionale: "tutti i capi della Commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli omicidi eccellenti", tenendosi naturalmente conto delle variazioni strutturali e di rappresentanza nella Commissione provinciale, dal momento che, all'esito della "seconda guerra di mafia", il Riina aveva ridisegnato la mappa dei mandamenti e, comunque, era certamente interessato a mantenere il rispetto della regola enunciata proprio a supporto dell'egemonia conseguita.

In tale contesto si era resa necessaria l'acquisizione di un nuovo consenso, in quanto il progetto attualizzato di eliminazione del dott. Falcone era stato reso più ampio fino a comprendere anche l'eliminazione dell'on. Lima e di Ignazio Salvo (non più in grado di assicurare copertura istituzionale ad iniziative ed aspettative di Cosa Nostra) ed a svilupparsi in un quadro strategico unico (e, tuttavia, restava imprescindibile l'acquisizione dell'assenso dei capi-mandamento anche in ordine alle modalità esecutive dell'attentato in



danno del dott. Falcone - che potevano appunto comportare effetti di strage - , realizzata, secondo le progressive indicazioni collaborative del Cance-mi, con l'informazione che il Biondino effettuava nei confronti dei capi-mandamento - o reggenti non detenuti).

La ricostruzione dei momenti e dei passaggi di questo articolato procedimento deliberativo - informativo ha, in particolare, tenuto conto delle risultanze del riesame, espletato nel dibattimento del giudizio di appello, del Brusca, che:

- a) pur ricordando le eccezioni evidenziatesi in occasione degli omicidi Russo, Di Cristina, Barile e Costa, ha ribadito l'effettività della regola, sia per le modalità delle riunioni ristrette e parziali, sia per l'informazione ed il conseguente consenso dei capi-mandamento assenti (così: aveva percepito che Giuseppe Graviano ed il Farinella erano stati informati sul programma inteso come "strategia stragista"; aveva riscontrato conferme di informazioni fornite dal Biondino; aveva personalmente informato il padre detenuto);
- b) ha precisato che, nella riunione del febbraio 1992, era stato elaborato un vero e proprio



progetto "aperto", con individuazione di vari possibili obiettivi della strategia (e Riina aveva espresso preferenze per l'esecuzione dell'attentato contro il dott. Falcone prima delle previste elezioni del nuovo presidente della Repubblica, così intendendo pregiudicare le aspettative dell'on. Andreotti; mentre, già in tale prima riunione, lo stesso Riina gli aveva dato incarico di recuperare i materiali esplosivi necessari e di avvalersi del contributo tecnico del Rampulla);

- c) ha fornito indicazioni in ordine ad altri attentati preventivati (in particolare, nei confronti dell'on. Martelli e del magistrato Grasso), alla riunione tenuta con Raffaele Ganci, Giuseppe Graviano ed il Cancemi - lo stesso giorno dell'arresto del Riina - ("ognuno di noi cominciò a prendere il mandamento in mano e cominciò a decidere in prima persona e non più tramite Salvatore Riina"), alla iniziativa del Riina di predisporre il "papello" delle condizioni di trattativa con lo Stato, agli attentati in territorio "continentale" ed in danno del giornalista dott. Costanzo;
- d) ha precisato i termini "estesi" (non più limi-





tati al "direttorio" prefigurato nelle precedenti dichiarazioni collaborative) delle modalità deliberativo-informative dell'acquisizione del consenso, intendendosi nella mancata rappresentazione di dissenso la consapevole adesione al progetto criminale ampio (ed ha espresso riferimenti ad una missione esplorativa espletata a Roma da Giuseppe Graviano, ad una riunione tenutasi a Castelvetro anche con la presenza di Mariano Agate e dei fratelli Graviano, alla presentazione del Rampulla in occasione di una seconda riunione in "casa Guido", dove, dopo sette-otto giorni dall'esecuzione dell'attentato, vi fu una riunione di "festeggiamento" con il Riina, il Cancemi, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, il Biondino ed il Rampulla.

M - Finalità politiche perseguite da Cosa Nostra.

Sono sintetizzate, alla stregua delle dichiarazioni collaborative, nella formula "prima fare la guerra per poi fare la pace". E, per la fase "bellica", hanno trovato riscontro nell'omicidio dell'on. Lima (eseguito il 12 marzo 1992), negli attentati in danno di sedi territoriali della Democrazia Cristiana, nelle stragi connesse agli omicidi dei ma-



gistrati Falcone e Borsellino, nell'omicidio di Ignazio Salvo, nell'attentato contro il giornalista Maurizio Costanzo, negli attentati posti in essere a via Georgofili di Firenze, a via Palestro di Milano, a via del Velabro ed a Piazza San Giovanni a Roma, oltre che negli analoghi progetti riguardanti vari uomini politici e magistrati.

N - Responsabilità dei mandanti.

Nella sentenza impugnata la soluzione di questa essenziale problematica viene anticipata dall'accreditato "criterio di attribuzione alla Commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità ed in grado di esprimere una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni tutorie di tale organismi"; e, per i profili di ordine probatorio sul tema del concorso morale dei coimputati, viene ricollegata ai principi giurisdizionali che hanno valorizzato il rilievo del "consenso tacito o passivo" ed hanno evidenziato che "il concorso nel reato-fine non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo" rivestito nell'associazione criminosa (sicchè, nella fattispecie concreta, la conclusione valutativa è stata che i



perseguiti obiettivi, a ragione delle loro rilevanza strategica e della connessa idoneità ad indurre lo Stato alla trattativa sulle richieste di Cosa Nostra, non potevano essere ignorati dai vertici direttivi dell'associazione). Sul tema probatorio della dimostrazione e della rilevanza del "consenso tacito" (correlate a riscontri che sia rimasta favorita - in termini di determinazione e di rafforzamento del proposito criminoso altrui - la commissione del reato da parte di coimputati informati, che non abbiano assunto comportamenti di "sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonché [di] un coerente e meditato allontanamento dalla stessa") si è tenuto conto, ai fini della verifica probatoria correlativa, delle nuove prassi indotte da contingenti situazioni determinatesi, nel senso che: il mutato clima operativo, materializzato in peculiari garanzie di cautela e di riservatezza, lascia fondatamente affermare "l'assoluta improponibilità di pretendere la prova di una riunione plenaria" della Commissione; la vicenda della strage di Capaci conferma il particolare e consistente protagonismo del Riina, del Biondino e di Raffaele Ganci; ciò nonostante, non è rimasta inficiata la competenza deliberativa del predetto



organo di vertice, per quanto l'associazione abbia mantenuto ben salda la sua struttura piramidale e verticistica, anche in relazione ad ulteriori interessi operativi evidenziatisi nella rinnovata istruzione dibattimentale (sicchè al Siino è stato, in particolare, riferito il ruolo di "ministro dei lavori pubblici").

O - Profili conseguenti di responsabilità concorsuale nel delitto di strage, in riferimento alle posizioni dei componenti della Commissione provinciale di Palermo e della Commissione regionale.

In via di principio si sono ribaditi gli elementi identificativi della responsabilità concorsuale in relazione ai canoni della "teoria monistica" convalidata dal sistema codicistico, richiedendosi, nel profilo oggettivo, che le condotte degli imputati concorrenti rivelino la connessione causale rispetto al risultato criminoso e, nel profilo soggettivo, che gli stessi compartecipi si trovino in condizioni di consapevolezza del collegamento finalistico tra le varie attività poste in essere. Il presupposto della responsabilità postula, per ciò, l'individuazione del contributo specifico dei compartecipi, punibile in quanto causalmente efficiente (e, per l'ipotesi di concorso morale, si tratta



di individuare il rilievo del rafforzamento che sia derivato al proposito criminoso fino a rendere propria del compartecipe la comune realizzazione del reato: e tale rafforzamento resta integrato - salva l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione - anche quando il preventivo accordo abbia comportato nel risultato criminoso finale apporti di semplice utilità, ovvero di maggiore sicurezza).

Alla stregua di tale premessa, i termini confermativi del concorso morale nel delitto di strage (che suppone il fine di uccidere e postula l'effettivo pericolo per la pubblica incolumità) sono stati rapportati alla richiesta necessaria consapevolezza del concorrente che erano previste condotte idonee a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone (e, nella fattispecie concreta, tale consapevolezza doveva ritenersi consolidata in relazione alle previste modalità dell'attentato, per la cui esecuzione era preventivata l'utilizzazione di armi e di ordigni esplosivi micidiali).

#### 1. Commissione Provinciale.

Ai fini della responsabilità concorsuale degli esponenti rappresentativi dei vari mandamenti, non



rileva che il Riina abbia potuto esautorarla con la sua preminente posizione deliberativa; ma, sulla base delle risultanze processuali considerate, rileva che sia rimasta preservata la regola della collegialità della deliberazione degli "omicidi eccellenti" e delle iniziative strategiche, seppure attuata (e non inficiata, nella sostanza, dalle molteplici violazioni manifestatesi) col rispetto della nuova prassi di sicurezza attraverso l'effettuazione di riunioni ristrette e parziali e di consultazione informativa, come è rimasto evidenziato dalle risultanze della riunione dell'ottobre 1991 a Castelvetro di programmazione della spedizione romana, della riunione del febbraio 1992 di deliberazione del progetto "aperto", della riunione tenutasi tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, delle riunioni tenutesi a "casa Guddo" (anche dopo l'arresto del Riina), oltre che dalle risultanze della comunicazione informativa fornita dal Biondino agli esponenti "liberi" (trentaquaranta giorni prima dell'attentato) sulle previste modalità dirompenti della sua esecuzione. Sono risultanze che, da un lato, comprovano la necessità del Riina di acquisire l'assenso dei componenti della Commissione e, dall'altro, confermano



il contributo di rafforzamento della sua determinazione volitiva in considerazione del collegamento della strage all'attuazione del più ampio progetto "politico" e dell'irrilevanza del "dissenso mero" che fosse stato espresso, in ciò sempre ravvisandosi i profili di sussistenza del consapevole concorso morale dei capi-mandamento (rivelati anche da situazioni particolari ed idonee, come quella di oggettiva partecipazione materiale di propri affiliati per effetto della vigenza della regola che "nessun gregario può agire alle dipendenze di un altro gruppo se non con l'assenso del proprio capo").

Per le posizioni dei capi-mandamento detenuti si è premesso che le dichiarazioni collaborative ne hanno evidenziato il mantenimento del ruolo rappresentativo e dei poteri deliberativi (seppure esercitati attraverso il sostituto designato, ovvero tramite altro capo-mandamento libero all'uopo delegato), essendo risultata confermata la sussistenza di normali ed efficienti canali informativi, come utilizzati nelle (non impermeabili) strutture carcerarie, e così anche convalidandosi i presupposti della responsabilità concorsuale e dello specifico rilevante contributo causale nei confronti degli stessi



sostituti.

Le complesse risultanze processuali esaminate hanno poi consentito l'individuazione dei componenti della Commissione in rappresentanza dei mandamenti della Provincia palermitana (Salvatore Riina e Bernardo Provenzano per Corleone; Antonino Geraci per Partinico; Giuseppe Calò e Salvatore Cancemi per Porta Nuova; Raffaele Ganci per la Noce; Matteo Motisi per Pagliarelli, Salvatore Biondino e Giuseppe Gambino per San Lorenzo; Bernardo e Giovanni Brusca per San Giuseppe Iato; Pietro Aglieri e Carlo Greco per Santa Maria di Gesù; Giuseppe e Salvatore Montalto per Villabate; Benedetto Spera per Belmonte Mezzagno, Giuseppe e Filippo Graviano e Giuseppe Lucchese per Brancaccio; Francesco Madonia per Resuttana; Giuseppe Farinella per Ganci - San Mauro Castelverde; Antonino Giuffrè per Caccamo; Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera per Boccadifalco).

## 2 - Commissione Regionale.

Le dichiarazioni collaborative ne hanno ricollegato la creazione alle iniziative delle province di Caltanissetta e di Catania (che, in tal modo, intendevano limitare l'esuberanza cruenta del gruppo corleonese), riferendone l'ambito deliberativo alle





questioni di interesse comune per tutte le province (quale era l'impegno per l'esito favorevole del "maxiprocesso" e per l'eliminazione del dott. Falcone, nemico essenziale di Cosa Nostra). E ne hanno ribadito le effettive modalità operative in riferimento alla indicata riunione di Enna, tenutasi tra gli ultimi mesi del 1991 e gli inizi del 1992, ed alla riunione (riportata da Leonardo Messina) tenutasi tra febbraio e marzo 1992 tra il Riina, il Provenzano, Giuseppe Madonia, Salvatore Saitta, il Santapaola ed Angelo Barbero (la riunione, secondo il Messina, era stata riservata proprio al progetto di eliminazione del dott. Falcone; ma non vi è stata conferma della partecipazione di Mariano Agate). D'altra parte, la partecipazione diretta e materiale di Pietro Rampulla (ormai sistematosi nella provincia di Catania, vicino alle posizioni ed agli interessi del Santapaola) denota il rilevante consenso di quest'ultimo massimo esponente della provincia catanese, non essendo ipotizzabile che il Rampulla espletasse il ruolo essenziale di artefice della strage senza la sua approvazione (e, per i profili già anticipati di inidoneità dissociativa del mero dissenso, il concorso morale del Santapaola non è escluso dai riferimenti espressi



ad una sua generica disapprovazione, limitata a semplice contestazione di inopportunità temporale in attesa di altro momento appropriato per l'esecuzione degli "omicidi eccellenti").

Ai fini dell'affermazione della colpevolezza, nell'ambito della prospettata responsabilità a titolo di concorso morale nella strage, sono stati poi individuati i rappresentanti delle province presenti nella Commissione regionale (Salvatore Riina per Palermo; Giuseppe Madonia per Caltanissetta; Benedetto Santapaola per Catania; Mariano Agate per Trapani; Salvatore Saitta - deceduto - per Enna ed Antonio Ferro - deceduto - per Agrigento), essendosi ribadita, sulla base anche delle ulteriori acquisizioni dibattimentali, l'effettività della riunione deliberativa tenutasi in provincia di Enna.

P - Regime sanzionatorio e statuizioni accessorie.

Va premesso che le impugnazioni delle parti civili costituite sono state disattese.

Per le altre statuizioni, propriamente attinenti al regime sanzionatorio, e per la valutazione di specifici motivi sollevati con gli atti di appello, si procederà alla sintetica disamina in riferimento alle posizioni dei ricorrenti.

I ricorsi per cassazione.



A - Riepilogo dei dati essenziali della vicenda processuale.

1 - Imputazioni.

Sono stati contestati reati ai sensi di: a) artt. 61 n. 10, 81, 110, 112 n. 1, 422 C.P., 7 D.L. 13 maggio 1991, con conseguente morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, attraverso concorrenti condotte di attività di osservazione in Roma ed in Palermo, di riunioni operative, di ricognizione del luogo adatto all'esecuzione, di prove correlative, di trasporto e confezione dell'ordigno esplosivo, di utilizzazione di un congegno telecomandato; b) inoltre, anche artt. 1 e 2 della Legge n. 895/1967; c) inoltre, anche art. 1 e 4 - 1° e 2° co. - della Legge n. 895/1967; d) artt. 110, 81, 582, 585 ult. co. C.P. per lesioni personali cagionate a Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, Giuseppe Costanzo, Ferro Vincenzo, Eberhard Gabriel, Eva Gabriel, Pietra Ienna Spanò, Oronzo Mastrolia; e) artt. 110, 81, 635, 1° e 2° co. nn. 1 e 3, C.P., per danneggiamento di autovetture, beni immobili e tratto di carreggiata autostradale; f) artt. 61 n.2, 110, 1 e 4 - 1° e 4° co. - della Legge n.895/1965 per porto di armi da guerra in occasione



del caricamento del cunicolo autostradale.

2 - Titoli di responsabilità per i compartecipi della strage, in riferimento alla loro collocazione nei mandamenti della Commissione provinciale e nelle province della Commissione regionale.

Commissione provinciale.

- a) Mandamento della Guadagna (capo-mandamento Pietro Aglieri e sostituto Carlo Greco, entrambi quali mandanti);
- b) Famiglia di San Cipirello (affiliato Giuseppe Agrigento, quale esecutore materiale);
- c) Mandamento di Corleone (capo-mandamento Salvatore Riina, quale mandante ed esecutore; affiliato Leoluca Bagarella, quale esecutore);
- d) Famiglia e mandamento di Capaci (affiliati Giovanni Battaglia ed Antonino Troia, entrambi quali esecutori materiali);
- e) Mandamento di Brancaccio-San Lorenzo (capomandamento Filippo Graviano e sostituto Giuseppe Graviano, entrambi quali mandanti; sostituto Salvatore Biondino, quale mandante ed esecutore materiale; affiliati Salvatore Biondo e Giovan Battista Ferrante, quali esecutori);
- f) Mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano (capo-mandamento detenuto Salvatore Buscemi, quale



mandante; sostituto Michelangelo La Barbera, quale mandante);

- g) Mandamento di Porta Nuova, che comprendeva la famiglia della Noce scorporata in mandamento nel 1983 - San Giuseppe Iato (Giuseppe Calò, capo-mandamento detenuto, quale mandante, e Salvatore Cancemi, sostituto, quale mandante; reggente Giovanni Brusca, anche quale esecutore materiale; affiliati Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, entrambi quali esecutori materiali);
- h) Famiglia-mandamento della Noce (capo-mandamento Raffaele Ganci, quale mandante ed esecutore materiale; affiliati Domenico e Calogero Ganci, Antonino Galliano, tutti quali esecutori materiali);
- i) Mandamento di Caccamo (capo-mandamento Antonino Giuffrè, quale mandante);
- j) Mandamento di Resuttana (capo-mandamento Francesco Madonia, quale mandante);
- k) Mandamento di Villabate (capo-mandamento Salvatore Montalto e sostituto Giuseppe Montalto, entrambi quali mandanti);
- l) Mandamento di Pagliarelli (Matteo Motisi, capo-mandamento, quale mandante);



m) Mandamento di Belmonte Mezzagno (capo-mandamento Benedetto Spera, quale mandante).

Commissione regionale.

p) Provincia di Catania (rappresentante Benedetto Santapaola, quale mandante; affiliato Pietro Rappulla - legato al Santapaola e già vice-rappresentante della famiglia di Mistretta - quale esecutore materiale);

q) provincia di Trapani (rappresentante Mariano Agate, quale mandante);

r) provincia di Caltanissetta (rappresentante Giuseppe Madonia, quale mandante).

3 - Ricorrenti e rispettivo regime sanzionatorio comminato con la sentenza di secondo grado (riportati - in ordine alfabetico - per ruolo riconosciuto e pena corrispondente.

a) Pietro Aglieri (mandante quale capo-mandamento della Guadagna; ergastolo confermato);

b) Giuseppe Agrigento (ruolo esecutivo per detenzione e trasporto di materiale esplosivo, quale affiliato alla famiglia di San Cipirello; conferma della pena di anni undici di reclusione e lire quattromilioni di multa);

c) Leoluca Bagarella (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Corleone; ergastolo



confermato);

- d) Giovanni Battaglia (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Capaci; ergastolo confermato);
- e) Salvatore Biondino (mandante ed esecutore materiale quale sostituto del capo-mandamento di Brancaccio - SanLorenzo; ergastolo confermato);
- f) Salvatore Biondo (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di SanLorenzo; ergastolo confermato);
- g) Salvatore Buscemi (mandante quale capo-mandamento detenuto di Boccadifalco-Passo di Rigano; assolto in primo grado; ergastolo);
- h) Giuseppe Calò (mandante quale capo-mandamento di Porta Nuova, detenuto; ergastolo confermato);
- i) Salvatore Cancemi (mandante quale sostituto di Giuseppe Calò, capo-mandamento detenuto di Porta Nuova; pena ridotta ad anni venti e mesi sei di reclusione);
- j) Mario Santo Di Matteo (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Altofonte; pena ridotta ad anni tredici e mesi undici di reclusione);
- k) Giuseppe Farinella (mandante quale capo-



mandamento di Ganci; assolto in primo grado, ergastolo);

- l) Giovan Battista Ferrante (ruolo esecutivo quale affiliato alla famiglia di SanLorenzo; pena ridotta ad anni quindici e mesi undici di reclusione);
- m) Domenico Ganci (ruolo esecutivo quale affiliato al mandamento della Noce; ergastolo confermato);
- n) Raffaele Ganci (mandante ed esecutore materiale quale capo-mandamento della Noce; ergastolo confermato);
- o) Antonino Geraci (mandante quale capo-mandamento di Partinico; ergastolo confermato);
- p) Antonino Giuffrè (mandante quale capo-mandamento di Caccamo; assolto in primo grado; ergastolo);
- q) Filippo Graviano (mandante quale capo-mandamento di Brancaccio; ergastolo confermato);
- r) Giuseppe Graviano (mandante quale sostituto di Filippo Graviano, capo-mandamento di Brancaccio; ergastolo confermato);
- s) Carlo Greco (mandante quale sostituto di Aglieri Pietro, capo-mandamento della Guadagna; er-





ergastolo confermato);

- t) Gioacchino La Barbera (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Altofonte; pena ridotta ad anni tredici e mesi undici di reclusione);
- u) Michelangelo La Barbera (mandante quale sostituto di Salvatore Buscemi, quale capo-mandamento di Boccadifalco; ergastolo confermato);
- v) Francesco Madonia (mandante quale capo-mandamento di Resuttana; assolto in primo grado; ergastolo);
- w) Giuseppe Montalto (mandante quale sostituto di Salvatore Montalto, capo-mandamento di Villabate; ergastolo confermato);
- x) Salvatore Montalto (mandante quale capo-mandamento di Villabate; ergastolo confermato);
- y) Matteo Motisi (mandante quale capo-mandamento di Pagliarelli; ergastolo confermato);
- z) Pietro Rampulla (ruolo esecutivo quale affiliato a Benedetto Santapaola, rappresentante della provincia di Catania; ergastolo confermato);
- aa) Salvatore Riina (mandante ed esecutore materiale quale capo-mandamento di Corleone e rappresentante della provincia di Palermo; ergastolo



confermato);

bb) Benedetto Spera (mandante quale capo-mandamento di Belmonte Mezzagno; ergastolo confermato);

cc) Antonino Troia (ruolo esecutivo quale affiliato alla famiglia di Capaci; ergastolo confermato);

dd) Mariano Agate (mandante quale rappresentante della provincia di Trapani; assolto in primo grado; ergastolo);

ee) Giuseppe Madonia (mandante quale rappresentante della provincia di Caltanissetta; ergastolo confermato);

ff) Benedetto Santapaola (mandante quale rappresentante della provincia di Catania; ergastolo confermato);

gg) Antonino Galliano (ruolo esecutivo quale affiliato del mandamento della Noce; pena ridotta ad anni diciotto e mesi undici di reclusione).

B - Premessa metodologica del procedimento valutativo dei motivi esposti a sostegno dei ricorsi per cassazione.

Il diffuso richiamo alle risultanze processuali (per gli elementi probatori valorizzati nella ricostruzione dei fatti e nella dimostrazione dei ruoli ritenuti come assunti dagli imputati - sia nel livello deliberativo - preparatorio - esecutivo della



strage, sia nella definizione della natura dei loro contributi causali di realizzazione del disegno criminoso, sia nella individuazione di moventi specifici e generali) consente la diretta disamina dei motivi proposti a sostegno dei ricorsi, omettendosi la puntuale premessa specifica di tali risultanze, ma limitandola agli essenziali profili investiti da particolari doglianze.

D'altra parte, rileva considerare che l'ambito decisionale resta naturalmente circoscritto alle questioni effettivamente rilevanti, in questa sede, per i profili che attengono alla valutazione delle sollevate censure di rilievo processuale e di illegittima valutazione del materiale probatorio.

Non si perviene, in tal modo, a disconoscere il dato fattuale, non suscettibile di confutazione, costituito dalla rilevata esecuzione della "strage di Capaci" con l'impiego di un apparato imponente di mezzi strumentali necessari e col supporto di una organizzazione capillare (di tipo tattico-militare) di persone, che hanno assunto funzioni ed incarichi differenziati (non occasionali, ma a tempo pieno) nell'esecuzione stessa. In tal modo il procedimento argomentativo della presente decisione non può risolversi in risultati di approssimazione sottovalu-



tativa della fattispecie concreta, confinandola nell'ambito di un normale delitto di mafia, per quanto estremamente grave ed efferato nelle sue conseguenze. Già in fatto la progressione delle iniziative criminose fonda la legittima valutazione del suo inserimento nel vasto progetto di aggressione allo Stato, del quale si è considerato il rilevante riscontro probatorio (al riguardo la conferma, anche logica, si desume dal dato oggettivo della evidente contiguità cronologica di molteplici azioni criminose di sicura portata stragistica, oltre che dal loro collegamento percepito a finalità differenziate ma convergenti, essendo legate quelle dirette alla eliminazione dei magistrati Falcone e Borsellino a finalità punitivo-preventive nei confronti di primari nemici istituzionali, quelle dirette all'eliminazione dell'on. Lima e di Ignazio Salvo ad esemplari finalità punitive nei confronti di referenti istituzionali incapaci di garantire sostegno ad essenziali aspettative dell'associazione mafiosa, quelle "continentali" dirette nei confronti del giornalista Costanzo ed in danno del patrimonio artistico nazionale ad evidenti finalità preventivo-dimostrative di conferma della rilevanza "ordinamentale" dell'organizzazione mafiosa, e in-



dividuandosi sempre nei bersagli prescelti gli estremi del loro alto significato simbolico, idoneo a rendere immediata la percezione del messaggio mafioso di potenza e di impegno inteso a condizionare le risposte "istituzionali" in conformità di peculiari aspettative di vantaggio).

In questa sede processuale rileva il diverso problema concreto (la cui soluzione è postulata come necessaria da ripetute doglianze sollevate da vari ricorrenti) di affrontare la disamina delle specifiche posizioni personali degli imputati condannati, per verificare se l'affermazione della loro responsabilità penale sia rimasta legittimamente ancorata al rispetto delle regole normative (e dei correlativi canoni della interpretazione giurisprudenziale) in materia di acquisizione e di valutazione degli elementi probatori venuti in rilievo. Non è questa la sede, in particolare, per procedere ad indagini sociologiche storicizzate rispetto agli eventi criminosi concentratisi nel 1992, fondandosi sui risultati di tali indagini l'assioma che la "strage di Capaci", per le modalità previste, non poteva non appartenere al patrimonio volitivo e conoscitivo dei componenti degli organismi di vertice di Cosa Nostra, ovvero la confutazione - in via di



principio - del corrispondente "teorema Buscetta".

Il campo valutativo resta, conseguentemente, precisato nei suoi limiti di stretto rilievo processuale, già evidenziandosi proprio che nei ricorsi si sollevano contestazioni della postulata sussistenza dei presupposti del concorso morale nei fatti criminali attinenti alla strage di Capaci a carico dei capi-mandamento della Commissione provinciale di Palermo, dei sostituti e dei reggenti, oltre che dei rappresentanti provinciali della Commissione regionale. In tal modo resta individuato un primo gruppo di motivi esposti da vari ricorrenti, ricollegato ad identica questione, seppure articolata in argomentazioni differenziate, ma sempre convergenti. Per modo che la preliminare soluzione comporterà risultati di agevole definizione dei ricorsi che l'hanno proposta, in conformità del principio che emergerà accreditato.

Preliminare valutazione meritano anche le altre questioni sollevate sui criteri valutativi delle prove costituite da chiamate in correità, la cui soluzione preliminare si renderà poi applicabile con semplice richiamo ai motivi che le hanno sollevate, sempre in considerazione della portata specifica delle risultanze probatorie e del correlativo